

utilizzatori indipendenti nell'Unione:

- Polykemi, Ystad, Svezia,
- società A (ⁱ);

produttore esportatore con sede in Egitto e società collegate:

- Jushi Group:
- Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E., Egitto,
- Jushi France SAS, Francia,
- Jushi Italia srl, Italia,
- Jushi Spain SA, Spagna;

produttore esportatore con sede in Bahrein e società collegate:

- CPIC Group
- CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L., Bahrein,
- CPIC Europe B.V., Paesi Bassi.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (17) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; da filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e da feltri («mats») costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro («il prodotto oggetto dell'inchiesta»). Il prodotto oggetto dell'inchiesta è noto come «rinforzi in fibra di vetro» o «GFR».
- (18) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario del Bahrein e dell'Egitto.
- (19) Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39).

2.2. Prodotto simile

- (20) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:
- a) il prodotto in esame;
 - b) il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Bahrein e dell'Egitto;
 - c) il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (21) La Commissione ha deciso, ai fini della presente inchiesta, che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. PROCEDURA

- (22) Nella sua lettera alla Commissione del 19 marzo 2020 il denunciante ha ritirato la denuncia.
- (23) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia da parte del denunciante, il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura non sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (24) La Commissione ha ritenuto che il procedimento antidumping dovesse essere chiuso poiché dall'inchiesta non sono emerse considerazioni tali da dimostrare che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

(ⁱ) La società A ha chiesto l'anonimato in quanto si esporrebbe a un notevole rischio di ritorsione commerciale qualora alcuni produttori percepissero tale condotta come contraria ai loro interessi.

